

Milano, 13 marzo 2020
Prot.n. 877/2020

Al Presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana

Al Vice-Presidente della Regione Lombardia
Fabrizio Sala

All'Assessore al Territorio e Protezione Civile
Pietro Foroni

e p.c.
Direttore Generale al Territorio e alla Protezione Civile
Roberto Laffi

Vicario del Segretario Generale Regione Lombardia
Pierattilio Superti

e p.c.
Al Presidente del Consiglio Regionale
Alessandro Fermi

Oggetto: Richiesta di sospensione dei termini relativi agli adempimenti amministrativi inerenti normative regionali, e indicazioni per quelli a valenza nazionale.

In data 9 marzo 2020 abbiamo inviato come Anci Lombardia una richiesta alla Regione Lombardia volta ad attivare misure di sospensione e rinvio dei procedimenti amministrativi, in ragione della necessità di concentrare le forze nella battaglia contro l'epidemia. In quella occasione evidenziavamo la necessità di intervenire, attraverso un'azione selettiva, su tutti gli adempimenti derivanti da normative regionali che implicano attività o deliberazioni amministrative, definendo un differimento dei termini tramite un'opportuna legge regionale, o altro atto di medesima efficacia.

A seguito della richiesta più sopra richiamata, per le sole materie relative all'urbanistica, all'edilizia e più in generale ai temi di governo del territorio, abbiamo approfondito il tema con gli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e con il collegio regionale dei geometri, sviluppando una proposta che poniamo alla vostra attenzione quale contributo tecnico alla vostra azione, nello spirito di leale collaborazione e di pieno sostegno di Anci Lombardia all'impegno di Regione Lombardia in questi giorni difficili.

La nostra proposta per richiedere le interruzioni dei termini si articola su due livelli: il primo riguarda le norme di competenza dell'ente regionale; il secondo concerne i temi e gli argomenti sui quali è necessario un intervento concordato con l'amministrazione statale.

Livello regionale

Le misure più restrittive e precauzionali per contrastare la diffusione del coronavirus, previste dal DPCM dell'11 marzo 2020, hanno di fatto comportato una drastica riduzione delle attività degli uffici e dei servizi pubblici comunali. Se da una parte i servizi on-line e il ricorso allo smart working assolvono alle funzioni essenziali dell'ente, dall'altra potrebbero non riuscire a garantire gli adempimenti che implicano da parte dei Comuni attività amministrative e delibere del Consiglio Comunale derivanti da alcune normative regionali. Resta inteso che tali proposte non sono finalizzate ad interrompere le attività degli uffici tecnici comunali (rispondendo così all'indicazione del DPCM 11 marzo 2020) ma a consentire una diversa organizzazione dei lavori condizionata dalla pandemia in atto. Pertanto suggeriamo un atto del Consiglio Regionale, altro atto di medesima efficacia, che preveda in termini generali una sospensione dei termini ed un possibile riferimento puntuale alle leggi regionali sulle quali si intende intervenire.

La formulazione per la parte generale potrebbe essere la seguente:

“Tutti i termini ordinatori, ma anche decadenziali e/o perentori, di cui alle normative regionali vigenti, relativi ai procedimenti in corso alla data di efficacia del Decreto Legge n. 6, del 23 febbraio 2020, sono sospesi fino a sei mesi successivi alla data di cessazione dell'efficacia delle “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” applicabili sul territorio lombardo, approvate dalle competenti autorità. Le amministrazioni si uniformano nella gestione dell'emergenza ai principi costituzionali di buona amministrazione anche attraverso l'organizzazione del lavoro in modalità agile e attraverso le procedure on-line”.

Per quanto riguarda i riferimenti puntuali alle leggi regionali sulle quali si richiede di intervenire con la previsione di una proroga di durata pari alla fase emergenziale incrementata di sei mesi, si fa riferimento in primis alla **LR 18/19** (e alle previsioni di delibera consiliare di individuazione degli immobili dismessi, recupero piani terra e delibera consiliare di semplificazione procedimenti, incentivazione economica, usi temporanei, studi di fattibilità economico urbanistici al fine di accedere ai finanziamenti previsti dalla legge); **e in particolare dovrà essere fatto riferimento al punto n. 3 del documento regionale intitolato “Adempimenti in attuazione della LR 18/19”,** pubblicato nella pagina della DG Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, che richiama tutti gli adempimenti comunali previsti dalla legge sulle “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”. Inoltre si richiede di intervenire sui riferimenti e ai contenuti della LR 30/2006 in materia di trasferimento di funzioni ai comuni in materia di siti contaminati.

Si richiamano inoltre i termini degli adempimenti relativi ai **procedimenti in itinere** che concernono:

- procedure di varianti ai PGT in itinere;
- procedure pubblicitiche quali VAS/VIA i cui procedimenti e relative tempistiche siano definite da norme regionali;

- Osservazioni alle procedure pubblicitarie in corso, i cui procedimenti e relative tempistiche siano definite da norme regionali;
- procedimenti per il rilascio di autorizzazione/concessioni a qualsiasi titolo il cui procedimento e relative tempistiche siano definite da norme regionali;
- procedimenti di bonifica;
- procedimenti di pianificazione attuativa;
- Programmi Integrati di Intervento: il termine decadenziale indicato al comma 4 dell'art.93 della LR 12/05 è differito di un periodo pari alla durata della fase emergenziale incrementato di sei mesi.

Livello statale/regionale

Per motivazioni analoghe si ritiene necessario intervenire con una sospensione dei termini relativi agli adempimenti comunali previsti da norme statali. Resta inteso che tali misure non sono finalizzate ad interrompere le attività degli uffici tecnici comunali (rispondendo così alle indicazioni del DPCM 11 marzo 2020) ma a consentire una diversa organizzazione dei lavori condizionata dalla pandemia in atto.

Anche in questo caso riteniamo che debba essere formulato un principio generale che preveda la interruzione/sospensione dei termini relativi agli adempimenti al rilascio delle autorizzazioni/concessioni dei titoli abilitativi di cui al DPR 380/01, per causa di forza maggiore, sino alla data del 3 aprile 2020, data ultima di efficacia delle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020 e delle misure più dettagliate che sappiano interpretare le specificità dei singoli titoli/interventi o fino alla cessazione dell'efficacia delle misure urgenti.

In particolare occorre intervenire sui seguenti punti:

- **Permesso di costruire:** è necessaria la previsione di sospensione dei termini istruttori di rilascio fino al termine dell'emergenza per i titoli presentati precedentemente al Decreto Legge n. 6, del 23 febbraio 2020; è necessaria la previsione di interruzione dei termini istruttori di rilascio per i titoli presentati successivamente a tale decreto. I termini di inizio e fine lavori di tutti i titoli già validi o efficaci sono prorogati per un periodo pari a sei mesi¹;
- **SCIA ex artt. 23 e 22:** è necessaria la previsione di proroga dei tempi (oggi previsti in 30 giorni) per la verifica istruttoria e la formulazione della diffida dall'eseguire le opere in caso di carenza dei requisiti, pur consentendo al privato la possibilità di avvio delle stesse allo scadere del termine dei 30 gg, consentendo però una proroga/differimento (dei termini di inizio e fine lavori di tutte le istanze in essere già presentate². Si segnala che per la SCIA (anche sostitutiva del PdC) il vigente quadro normativo non consente la possibilità dell'istituto della proroga;
- **Convenzioni:** è necessaria la proroga automatica della durata delle convenzioni in corso di validità a far data Decreto Legge n. 6, del 23 febbraio 2020 per un periodo pari alla durata della fase emergenziale incrementato di sei mesi;

¹ Si richiama a titolo di esempio quanto già disposto a per analogia nel D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 detto anche "Decreto del Fare".

² Si richiama a titolo di esempio quanto già disposto a per analogia nel D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 detto anche "Decreto del Fare" nel D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 detto anche "Decreto del Fare".

- **Conferenze di servizi in itinere (sincrone e asincrone):** è necessaria una proroga dei termini come sopra indicato.
- I provvedimenti in itinere connesse al rinnovo delle **autorizzazioni in scadenza in materia di prevenzione incendi.**

Inoltre si dovranno considerare anche le procedure pubblicistiche quali VAS/VIA o osservazioni a procedimenti in corso il cui procedimento e relative tempistiche siano definite da norme statali.

Cordiali saluti.

Avv.to Mauro Guerra
Presidente Anci Lombardia

Arch. Maurizio Cabras
Coordinatore del Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia e Patrimonio